


# **Norme in materia di diversificazione agricola**

Sabaudia (LT) 28 marzo 2019

# L'agriturismo nel Lazio

○ Aziende agrituristiche attive	1240
○ Viterbo	517
○ Roma	290
○ Rieti	186
○ Frosinone	137
○ Latina	110

## Distribuzione delle aziende per province



La provincia di Viterbo con 517 aziende costituisce il territorio con la maggiore presenza di aziende (41,69%); segue la provincia di Roma con 290 aziende (23,38%), Rieti con 186 (15 %), Frosinone 137 (11,04%) e Latina 110 (8,8%).

Legge regionale 2 novembre 2006, n.14

**Norme in materia di diversificazione  
delle attività agricole**

**Modificata dall'art. 16 della L.R. 12 /2016, dall'art.17, comma 76, della  
L.R. n.9/2017 e recentemente dall'art. 16 della L.R. n.7/2018**

## **Art. 16 L.R. 12/2016**

Disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale e di multifunzionalità delle aziende agricole. Modifiche alla legge regionale 14/2006 «Norme in materia di agriturismo e turismo rurale» e alla legge regionale 14/99 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche.

- **Ha attuato la Legge Del Rio e introdotto la riforma della procedura agrituristica (elenchi)**
- **Ha identificato il turismo rurale quale attività multimprenditoriale da attuare ai sensi dell'art. 57 bis della Legge Regionale 38/99 "Norme sul governo del territorio"**

# **Art. 17, comma 76 L.R. 9/2017: modifiche alla Legge 14/2006**

- **Introduce le definizioni delle attività aziendali**
- **Introduce le attività multifunzionali all'interno della legge sull'agriturismo specificandone con l'introduzione dell'art. 2bis le modalità di attuazione e cambiando anche il nome alla legge.**
- **Definisce i servizi integrati ed accessori**

# **Art. 16 L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018: modifiche alla Legge 14/2006**

- **Cambia nuovamente il titolo della legge**
- **Introduce le attività multimpreditoriali all'interno della legge 14/2006 (Art. 3)**
- **Definisce meglio le attività aziendali definendo le attività di diversificazione agricola come le attività multifunzionali (comprendenti l'agriturismo) e le attività multimpreditoriali, anche integrate tra loro**
- **Definisce meglio le attività agrituristiche (art.2) e le modalità di attuazione delle attività multifunzionali (art 2 bis)**
- **Specifica meglio il calcolo della prevalenza**
- **Introduce art. 2ter con le disposizioni per l'esercizio delle attività**

# **Attività agrituristiche**

## **(art. 2, c. 3 L.R. 14/2006)**

- 1. Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;**
- 2. Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;**
- 3. Organizzare degustazioni di prodotti aziendali;**
- 4. Organizzare attività ricreative , culturali, didattiche , di pratica sportiva, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio**

## **Servizi integrati e accessori (art. 2, c. 3 bis L.R. 14/2006)**

**Organizzare attività ricreative , culturali, didattiche , di pratica sportiva, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio..... (art.2, c.3 lett. d)**

**Il comma 3bis introdotto dalla legge 9/2017 e modificato dalla legge 7/2018 specifica che tali attività sono:**

- a) servizi integrati e accessori all'attività agrituristica qualora non diano luogo a un corrispettivo economico.**
- b) Attività multifunzionali, qualora diano luogo ad un corrispettivo economico**

**Allo scopo di svolgere i servizi integrati ed accessori può essere dedicato sino al 10% della superficie agricola aziendale (SAT) ed in ogni caso sino ad ettari uno.**

**Il R.R. 29/2017 ha altresì specificato che il tempo lavoro destinato ai servizi integrati e accessori non può oltrepassare il 15% del tempo lavoro complessivamente dedicato all'agriturismo.**

# **Art. 16 L.R. 12/2016: modifiche alla Legge 14/2006. Turismo rurale**

**Art.3 L.R. 14/2006:** Definizione e modalità di attuazione delle attività di turismo rurale

**Si specifica che le attività di turismo rurale sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla L.R. 38/99 (Norme sul governo del territorio);**

**Al c. 4 bis:** si prevede che il turismo rurale venga attuato tramite la redazione di un PUA come definito dalla L.R. 38/99

# **Art. 16 L.R. 7/2018: modifiche alla legge 14/2006. Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità**

**Ha modificato l' Art.3 L.R. 14/2006 modificando la rubrica che non riguarda più la sola definizione e modalità di attuazione delle attività di turismo rurale ma di tutte le attività multimprenditoriali compreso il turismo rurale, specificando come aveva già fatto per il turismo rurale che le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla Legge 38/99.**

# **Funzioni e compiti amministrativi della Regione(modifiche all'art.4 della L.R.14/2006)**

**Art.4 L.R. 14/2006:** tra le funzioni e i compiti amministrativi della Regione inserisce:

- **La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali istituito presso la Direzione Regionale Agricoltura a fini conoscitivi, promozionali e di controllo**
- **L'adozione dei regolamenti sulla multifunzionalità e sull'agriturismo**
- **Il tavolo regionale della diversificazione**
- **La vigilanza e il controllo**

**Art.6 L.R. 14/2006:** **Attribuisce ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, anche avvalendosi della Commissione Agraria di cui all'art.57 della l.r. 38/99**

# Art. 17, comma 76 I.R. 9/2017: modifiche alla legge 14/2006

**Art.4 L.R. 14/2006:** tra le funzioni e i compiti amministrativi della Regione inserisce:

L'adozione dei regolamenti regionali di cui all'art. 2bis (multifunzionalità) e all'art. 9 (agriturismo) già adottato **(R.R. n. 29/2017)**

L'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro medio convenzionale di cui all'art. 2bis (multifunzionalità) e all'art. 14 (agriturismo)- **DGR 894 del 19/12/2017 integra la DGR 506/2008 per quanto riguarda il calcolo delle ore lavoro e la conferma degli indici correttivi provinciali**

**Art.6 L.R. 14/2006:** con la lettera b bis del comma 1) viene attribuita ai Comuni la valutazione e l'approvazione dei P.U.A, richiesti dalla legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all'art.57 della l.r. 38/99 anche all'interno dei procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010.

# **Limiti dell'attività di agriturismo: art.14 I.R. 14/2006**

**c.1 L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola tradizionale che rimane prevalente**

**c.2 L'attività agricola tradizionale è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività di agriturismo.**

**Capacità ricettiva : max. 50 posti letto, 12 piazzole con max. 30 ospiti, max. 80 pasti giornalieri (compensazione entro 30 giorni a condizione che sia assentito attraverso le modalità dell'art. 2ter sulle modalità di esercizio delle attività).**

**Provenienza dei prodotti per la somministrazione di alimenti e bevande: 30% di prodotti propri (ridotta al 25% se accordi di fornitura o zone montane e svantaggiate), max. 25% di prodotti non regionali, il restante prodotti locali e regionali.**

# Utilizzo dei fabbricati

## L.R. 14/2006

**Art. 15 per l'agriturismo**: rifunzionalizzazione senza nuova edificazione mediante PUA tranne che per abitazione dell'imprenditore.

**Art. 2 bis, c.2 multifunzionalità** : rifunzionalizzazione dei fabbricati con qualunque destinazione d'uso e nuova edificazione con PUA.

Non è richiesto cambio di destinazione d'uso


# **Elenchi regionali**


- **Elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali**
- **Elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo (sezione dell'elenco della multifunzionalità)**
- **Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali integrate e complementari ai sensi dell'Art. 57bis della L.R. 38/1999.**

# **Esercizio delle attività multifunzionali comprehensive dell'agriturismo (art. 2ter) inserito dalla Legge 7/2018**

**Stabilisce che le attività multifunzionali comprehensive di quelle agrituristiche sono attivabili presso i SUAP. Ai fini dell'inizio attività, le attività agrituristiche e tutte le attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico salvo diversa disciplina, come ad esempio la vendita diretta disciplinata da normativa statale, sono attivabili mediante la presentazione della SCIA;**

**Esplicita altresì il ricorso al procedimento unico previsto dall'art. 7 del DPR 160/2010 per cui lo sportello unico con il procedimento unico è competente sia in materia di trasformazione edilizia, sia in materia di inizio attività.**





# **Disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni (Capo II bis della Legge 14/2006) introdotte dalla Legge 7/2018**

## **Art. 27bis**

Disciplina la vigilanza rimandando al regolamento sulla multifunzionalità la specifica delle modalità per i controlli. Sulla base del regolamento la Direzione Regionale Agricoltura adotta il piano dei controlli.

## **Art. 27 ter**

Disciplina le sanzioni

# **Regolamento Regionale n. 29/2017**

- **Necessario per le modifiche normative intervenute nel tempo**
- **Fornisce chiarimenti sulle definizioni, la prevalenza, i limiti e i controlli**
- **disciplina la parte igienico sanitaria**
- **Disciplina la classificazione delle aziende agrituristiche e la procedura per l'attribuzione della classificazione e concessione in uso del marchio nazionale "Agriturismo Italia".**

# GLI STRUMENTI DI POLITICA REGIONALE

Le modifiche della Legge 14/2006 e della Legge 38/99, i nuovi regolamenti sull'agriturismo e sulle attività multi-imprenditoriali si configurano, quindi, come un vero e proprio "giro di boa" in quanto intervengono sul settore agricolo in modo organico, seppur non esaustivo.

- Riforma delle procedure: Sportello unico e procedimento unico
- Multimpreditorialità: partenariato fisso nel tempo tra azienda agricola e un soggetto fornitore di beni e/o servizi
- Regolamento regionale: certezza delle regole
- Elenchi

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

**Fabio Genchi**

**[fgenchi@regione.lazio.it](mailto:fgenchi@regione.lazio.it)**

Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio  
e Regime delle Autorizzazioni

**Amalia Vitagliano**

**[avitagliano@regione.lazio.it](mailto:avitagliano@regione.lazio.it)**

Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e  
Multifunzionalità